DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 | ROMA — SABATO 15 DICEMBRE | NUM. 294

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	85	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Alle ore 8.25 antimeridiane è spirato Sua Altezza Reale Eugenio Emanuele di Savoja, Principe di Carignano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5827** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 18 febbraio 1883, approvata con la legge dell'8 luglio 1883, N. 1473 (Serie 3ª), relativa alla istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Vista la legge del 23 dicembre 1886, N. 4233 (Serie 3ª), nella quale è data facoltà al Consiglio superiore della Cassa nazionale anzidetta, previa l'autorizzazione governativa, di introdurre modificazioni nella convenzione sopracitata;

Visto il regolamento generale per l'esercizio della Cassa predetta, approvato con Regio decreto del 3 luglio 1884, N. 2494 (Serie 3ª);

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio superiore della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro nelle adunanze del 12 e 13 dicembre 1887;

Viste le adesioni degli Istituti fondatori alle citate deliberazioni del Consiglio superiore;

Vista l'istanza del 13 settembre 1888 del predetto Consiglio;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella convenzione 18 febbraio 1888 approvata con la legge 8 luglio 1883, N. 1473 (Serie 3ª), sono introdotte le modificazioni seguenti:

All'art. 4 è sostituito il seguente:

« Il fondo di garanzia viene versato alla sede centrale « della Cassa nazionale di assicurazione, ed i relativi in« teressi rimarranno acquisiti alla Cassa stessa che ne di« sporrà come di ogni altro suo provento; essa provvederà « coi propri fondi a tutte le spese di esercizio e di ammi« nistrazione.

« Trascorso un decennio di esercizio della Cassa, e pur« chè questa abbia accumulato cogli avanzi degli esercizi « annuali un fondo di riserva non minore di 500,000 lire, « verrà con gli avanzi ulteriori rimborsato il fondo di ga« ranzia, senza interessi, agli Istituti fondatori, proporzio« natamente ai loro versamenti ».

Nell'art. 5 sono soppresse le parole: « ...... *stabilisce le « norme, i limiti e il riparto delle spese di amministrazione « secondo l'articolo precedente* ».

All'art. 8 è sostituito il seguente:

« Possono venire assicurate persone residenti nel Regno « che abbiano raggiunta l'età di 9 anni e che attendano « a lavori manuali o prestino servizio ad opera od a gior« nata, salve le eccezioni che potranno essere stabilite nel « regolamento della Cassa e purchè siano osservate le di« sposizioni legislative e regolamentari sul lavoro dei fan« ciulli ».

L'art. 12 è soppresso.

Nell'art. 13 dopo le parole: « ...... *Cassa nazionale di pensioni* » sono aggiunte le altre « *quando fosse attivata* ».

Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 14 dalle parole: « *Gli interessi del fondo di garanzia, ecc.* » sino alla fine dell'articolo sono soppresse.

Sono aggiunti alla convenzione i due articoli seguenti:

« Art. 16. — Il versamento del fondo di garanzia verrà « effettuato entro tre mesi dalla data del presente decreto « e cesserà quindi l'obbligo degli Istituti fondatori di so- « stenere le spese di amministrazione della Cassa ».

« Art. 17. — Potranno essere ammessi fra gli Istituti « fondatori, con parità di doveri e di diritti, salva sempre « l'approvazione governativa da ottenersi mediante R. de- « creto ai sensi della citata legge 23 dicembre 1886 quegli « altri Istituti od Enti morali che accederanno alla presente « convenzione ».

« Il Consiglio superiore deciderà sulla loro domanda e « sulle modalità per la loro cooperazione ».

Art. 2.

Nel regolamento generale per l'esercizio della Cassa, approvato con R. decreto del 3 luglio 1884, N. 2494 (Serie 3ª), sono introdotte le modificazioni seguenti:

Nell'art. 4 alle parole *anni dieci* sono sostituite le altre *anni nove.*

All'art. 6 è sostituito il seguente:

« Il fondo di garanzia viene versato alla sede centrale « della Cassa nazionale di assicurazione e i relativi inte- « ressi rimarranno acquisiti alla Cassa stessa che ne di- « sporrà come d'ogni altro suo provento; essa provvederà « coi propri fondi a tutte le spese d'esercizio e di ammi- « nistrazione.

« Trascorso un decennio d'esercizio della Cassa, e pur- « chè questa abbia accumulato cogli avanzi degli esercizi « annuali un fondo di riserva non minore di 500,000 lire, « verrà cogli avanzi ulteriori rimborsato il fondo di ga- « ranzia senza interessi agli Istituti fondatori proporziona- « tamente ai loro interessi ».

L'articolo 7 è soppresso.

Nell'art. 12 è soppresso il terzo comma relativo alle spese di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5828** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari;

Visto il decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per la esecuzione della legge ora citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri della R. Marina in Valdilochi (costa orientale del golfo di Spezia) vengono determinate, entro i limiti della legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMMCLVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico del 20 ottobre 1888, rogato Serafini, mediante il quale il conte Eduardo Lucchesi-Palli de' principi di Campofranco fa donazione allo Stato della sua Biblioteca e del suo archivio musicale, perchè siano conservati in una o più sale della Biblioteca nazionale di Napoli a pubblica utilità degli studiosi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contratto stipulato dal conte Eduardo Lucchesi-Palli, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, per la donazione d'una Biblioteca e d'un archivio musicale di proprietà del prelodato conte, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1888.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Donazione di Biblioteca e di Archivio Musicale

fatta dall'onor. signor. conte Eduardo Lucchesi-Palli a favore della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Regnando Sua Maestà

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

L'anno milleottocentottantotto, il giorno venti del mese di ottobre in Roma.

Innanzi di Me dottor Umberto Serafini R. notaio residente in Roma con studio in via del Bufalo N. 133, inscritto presso il Consiglio notarile di questo distretto, assistito dagli infrascritti testimoni abili a forma di legge.

Personalmente costituiti

Sua Eccellenza il comm. Paolo Boselli, figlio del fu Paolo, nato in

Savona, domiciliato in Roma in via dell'Orso N. 43, Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione nel Regno d'Italia, che stipula in tale qualifica.

L'Ill.mo signor conte Eduardo Lucchesi-Palli dei principi di Campofranco, figlio del fu Ferdinando, nato a Milano, domiciliato in Napoli, strada di Chiaia 216.

Il costituito signor Conte dichiara che trovandosi possessore di una cospicua Biblioteca di cui fa parte un Archivio Musicale intende destinarla a pubblica utilità degli studiosi nella città di Napoli e perciò ne trasferisce la proprietà alla Biblioteca Nazionale di essa città alle seguenti condizioni.

Art. 1.

La Biblioteca e l'Archivio Musicale del signor conte Eduardo Lucchesi-Palli saranno trasferiti e destinati in perpetuo ad uso pubblico in una o più sale della Biblioteca Nazionale esistente nel palazzo detto degli studii Museo in Napoli. Tali sale dovranno essere scelte dal signor conte Eduardo Lucchesi-Palli fra le sale disponibili.

Art. 2.

Siccome il conte Eduardo Lucchesi-Palli intende giovare agli studiosi dimoranti nella città di Napoli, rimane vietato e per espressa condizione risolutiva, che la sua Biblioteca con l'Archivio Musicale fossero trasportati in altra città sia separatamente, sia insieme alla Biblioteca Nazionale. Rimane anche vietato in perpetuo, qualunque alienazione o permutazione totale o parziale di libri, giornali e musica ed altro qualsiasi oggetto della Biblioteca Lucchesi-Palli.

Art. 3.

Ove in qualunque tempo e per qualsivoglia motivo la Biblioteca Nazionale fosse trasportata altrove e non fosse possibile conservare in alcun decente locale governativo la Biblioteca, con l'archivio Musicale negli scaffali ben situati del conte Lucchesi-Palli, rimane a cura del Real Governo di prendere gli opportuni accordi col Municipio o con la Provincia di Napoli o con particolari istituti dipendenti dal Governo, affinchè la Biblioteca e l'Archivio Musicale Lucchesi-Palli fossero comodamente conservati in altro edificio di Napoli. In tale evento dovrà essere inteso esso signor conte Lucchesi-Palli e dopo la sua morte il primogenito della sua famiglia nella linea retta, ed in mancanza, nella più prossima di collaterali, il quale potrà fare le sue osservazioni pel più comodo e decente collocamento da prescegliere.

Art. 4.

La Biblioteca e l'Archivio Musicale del conte Lucchesi Palli saranno trasportati nell'edificio del Museo con tutti gli scaffali ed accessori con cui si trovano collocati nella sua abitazione. Ogni spesa pel trasporto e collocamento del novello locale, rimane a carico del conte Lucchesi Palli. All'ingresso della sala o delle sale che saranno all'uopo destinate, sarà posta la leggenda: « Sala conte Eduardo Lucchesi-Palli » e nel mezzo della sala vi dovrà stare il busto di marmo del conte Eduardo Lucchesi-Palli, fatto a spese del medesimo. Nonchè il suo stemma fatto di legno intarsiato. Nella detta sala al conte Lucchesi-Palli si concede piena facoltà di fare tutti quegli abbellimenti, a sue spese, che al medesimo piacerà.

Art. 5.

La consegna di detta Biblioteca dovrà compiersi con verbale in doppio originale, uno del quale rimarrà presso il prefetto della Biblioteca Nazionale e l'altro presso il conte Lucchesi-Palli: al verbale di consegna dovranno essere uniti gli inventari dei libri, degli opuscoli, dei giornali, delle Musiche e degli scaffali.

Art. 6.

Il conte Lucchesi Palli consegnerà la propria Biblioteca dopo aver fatto a sue spese adattare gli stigli nella suddetta sala ed altri lavori di abbellimento. Tanto pel primo collocamento nel novello locale, quanto per tutto il tempo avvenire il conte Lucchesi Palli riserba per sè e pel futuro rappresentante della sua famiglia, il diritto di accedere nella sala Lucchesi-Palli nei giorni e nelle ore in cui la Biblioteca nazionale trovasi aperta al pubblico, onde poter vigilare la conservazione dei libri e che sia sempre diligentemente pulita. Nei mesi di vacanze in cui la Biblioteca nazionale non sta aperta al pubblico il conte Lucchesi Palli e suoi dipendenti si riserbano il diritto di accedere sempre nelle sale Lucchesi-Palli, in quelle ore ed in quei giorni in cui gl'impiegati della Biblioteca nazionale si troveranno nella medesima.

Art. 7.

Rimane esclusivamente vietato di dare in lettura fuori della propria sala alcun libro, giornale, opuscolo o musica per ragione qualsiasi per tempo qualsiasi e per persona qualsia. Per mantenere questo patto abbisognandovi una guardia perenne nella sala o sale Lucchesi-Palli, così il conte Eduardo Lucchesi-Palli assegna un'annua rendita costituita da cartella intestata corrispondente al soldo che riceve un Distributore di 2ª classe acciò questi stia a perenne custodia della detta sala o sale Lucchesi-Palli, da scegliersi dal conte Lucchesi-Palli e dai suoi successori, fra i Distributori della Biblioteca nazionale.

La scelta del Distributore e la decorrenza del relativo assegno avrà luogo dopo la consegna della Biblioteca Lucchesi-Palli alla Biblioteca Nazionale.

Art. 8.

Dopo la morte del conte Lucchesi-Palli, il Governo assume l'obbligo di continuare l'acquisto di tutte le opere in corso alle quali il conte Lucchesi-Palli si trova associato, sempre entro i limiti della somma assegnata dal detto signor conte. Altronde il conte Lucchesi-Palli avrà piena facoltà d'acquistare ed aggiungere alla sala Lucchesi-Palli ogni altra opera da suo giudizio, di cui verrà presa nota insieme alle associazioni in corso, che esso Conte man mano trasporterà nella sua sala con catalogo suppletivo anche in doppio originale ad ogni fine d'anno, di cui una copia sarà consegnata al Prefetto della Nazionale e l'altra al detto conte Lucchesi-Palli.

Art. 9.

Il signor conte Lucchesi-Palli assegna alla sua Biblioteca con l'archivio musicale, la dote di annue lire millecinquecento in perpetuo, che assicura mediante un Borderò di rendita italiana d'annue lire millecinquecento esigibile dal Prefetto della Biblioteca nazionale e vincolata a favore della Biblioteca nazionale. Durante la vita del sig. conte Lucchesi-Palli la cennata somma di annue lire millecinquecento sarà dal medesimo esatta e direttamente impiegata nel pagamento delle opere in corso d'associazione e nell'acquisto di altri libri a sua scelta o per far legare i medesimi libri, senza essere obbligato di darne conto. Le dette annue lire millecinquecento non dovranno andar confuse per qualsiasi ragione con la dote di cui la Biblioteca nazionale è fornita per acquisto di libri, ma dovranno servire unicamente ad aumentare la raccolta della sala Lucchesi-Palli. Il primogenito rappresentante la famiglia del conte Eduardo Lucchesi-Palli o in mancanza di questi un altro dell'istessa famiglia dovrà vigilare se questa somma annua sarà spesa per acquisto di libri e legatura dei medesimi.

Art. 10.

Il conte Eduardo Lucchesi-Palli trasmette al discendente suo rappresentante, a cominciare dal suo figlio Ferdinando, il pieno esercizio d'ogni diritto, nel fine di vigilare che la Direzione della Biblioteca nazionale curi la manutenzione dei libri, che non ne dia fuori alcuno e che ricompri a proprie spese gli esemplari deturpati o dispersi e ciò nel più breve tempo possibile dalla costatazione della dispersione o del guasto.

Art. 11.

La raccolta dei volumi, opuscoli, giornali e musiche della sala Lucchesi-Palli componendosi in massima parte di opere drammatiche ed attinenti alla letteratura drammatica il conte Lucchesi Palli vuole che le lire millecinquecento, che egli assegna alla Biblioteca nazionale, dalla di lui morte sieno impiegate in acquisto di opere drammatiche o attenenti alla letteratura drammatica ed al proseguimento della raccolta dei giornali di cui è fornita la detta Biblioteca Lucchesi Palli.

Art. 12.

Dall'assegno di annue lire millecinquecento potrà la Direzione della Nazionale usare la somma occorrente nel caso che gli scaffali della sala Lucchesi-Palli avessero in avvenire bisogno di riparazione e così

pure per l'acquisto di altri scaffali i quali dovranno essere sempre forniti di lastre o cristalli quando la sala Lucchesi-Palli sia incapace di contenere tutte le opere ed i giornali aggiunti alla collezione. Nel detto caso, che certamente col tempo si verificherà, se un'altra sala sarà necessaria, essa dovrà portare la stessa impronta e rimanere sottoposta alle medesime condizioni.

Art. 13.

La dote annua di lire millecinquecento seguirà la Biblioteca Lucchesi-Palli in qualunque futuro passaggio in altro edifizio governativo o comunale o provinciale in Napoli.

Art. 14.

Il presente contratto sarà sottoposto alla suprema approvazione da riportarsi con Regio decreto.

Art. 15.

Le spese e funzioni notarili del presente contratto sono a carico del sig. conte Lucchesi-Palli.

Art. 16.

I signori contraenti per tutti gli effetti del presente si obbligano a forma di legge ed eleggono il domicilio, in quanto a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione nella sede del Ministero ed in quanto al sig. conte Lucchesi-Palli in Napoli nell'indicata abitazione.

Atto fatto in Roma e letto da Me notaro ai signori Comparenti nella sede del Ministero di Pubblica Istruzione in Roma, presenti i signori comm. Giovanni Ferrando, di Antonio, nato a S. Giovanni Battista (prov. di Genova), domic. in Roma in via Machiavelli 70, e cav. Stefano Rosso, fu Carlo, nato in Albisola Marina (prov. di Genova) domic. in Roma in via S. Venanzio 12, impiegati, testimoni noti ed idonei che si firmano con Me notaro ed i signori Comparenti i quali da Me interpellati, hanno dichiarato che il presente atto contenuto in tre fogli scritti in undici pagine e quattro righe da persona di mia fiducia è conforme alla loro precisa volontà.

Paolo Boselli — Conte Eduardo Lucchesi-Palli — Giovanni Ferrando, testimonio — Stefano Rosso, testimonio.

Dott. UMBERTO SERAFINI R. notaro.

Reg. a Roma, venti ottobre 1888, al reg. 123, N. 2705. Atti pubblici. Esatte lira una e cent. venti.

Il Ricevitore: CACCIATORE.

Per copia conforme al suo originale col quale collazionato concorda alle firme prescritte dalla legge e porta il numero d'ordine 993.

La presente copia si rilascia a S. E. il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, all'effetto di sottoporla alla suprema autorizzazione e approvazione.

Roma dal mio studio, questo dì venti ottobre milleottocentottantotto.

Dott. UMBERTO SERAFINI R notaro.

Per copia conforme
Il Direttore Capo della Divisione
G. FERRANDO.

Il Numero **MMMCLIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la lettera 19 marzo 1887, con cui il presidente del Comitato nazionale di soccorso alle vittime del colera assegnava alla provincia di Treviso lire 17 mila sui fondi residuali a disposizione del Comitato stesso, suggerendo la istituzione di un Ente per assicurare il mantenimento e la educazione agli orfanelli più poveri;

Veduta la Convenzione all'uopo stipulata in data 28 dicembre 1887, tra il Prefetto di Treviso e l'Amministrazione del locale pio Istituto Turazza per affidare a questo l'Amministrazione e l'attuazione del nuovo Istituto da intitolarsi: Opera pia Orfani del colera;

Veduta la rispettiva deliberazione 23 febbraio 1888, della Deputazione provinciale di Treviso;

Veduta la istanza del Consiglio amministrativo dell'Istituto Turazza per la erezione in Corpo morale della suddetta Opera pia e per l'approvazione del rispettivo Statuto organico compilato dallo stesso Consiglio amministrativo;

Veduto il detto Statuto organico;

Veduti la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera Pia « Orfani del colera », come sopra istituita in Treviso, è eretta in Corpo morale e viene affidata in Amministrazione al Consiglio amministrativo del locale Istituto Turazza.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico di detta Opera pia con la data 23 marzo 1888, composto di dieci articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1888, N. 5801 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione con l'incarico di proporre le modificazioni da introdursi nel testo del Codice penale per il Regno d'Italia allegato alla legge 22 novembre 1888, N. 5801 (Serie 3ª), per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi dello Stato, tenuto conto dei voti espressi in proposito nel Parlamento.

La Commissione stessa è pure incaricata di proporre le disposizioni transitorie e quelle altre che risultino necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal Nostro Guardasigilli e composta nel modo qui appresso indicato:

Vigliani comm. Paolo Onorato, Ministro di Stato, senatore del Regno, *Vice-presidente;*

Mancini comm. Pasquale Stanislao, Ministro di Stato, deputato al Parlamento, *Vice presidente;*

Auriti comm. Francesco, senatore del Regno;
Calenda comm. Vincenzo, senatore del Regno;
Canonico comm. Tancredi, senatore del Regno;
Costa comm. Giacomo, senatore del Regno;
Eula comm. Lorenzo, senatore del Regno;
Pessina comm. Enrico, senatore del Regno;
Puccioni comm. Piero, senatore del Regno;
Chiaves comm. Desiderato, deputato al Parlamento;
Cuccia avv. Simone, deputato al Parlamento;
Curcio comm. Giorgio, deputato al Parlamento;
Demaria avv. Vincenzo, deputato al Parlamento;
Marcora avv. Giuseppe, deputato al Parlamento;
Nocito comm. Pietro, deputato al Parlamento;
Villa comm. Tommaso, deputato al Parlamento;

Arabia comm. Francesco Saverio, Consigliere presso la Corte di cassazione di Napoli;

Ellero comm. Pietro, Consigliere presso la Corte di cassazione di Roma;

Inghilleri comm. Calcedonio, Consigliere di Stato;

Marchesini cav. Rodolfo, consigliere di Stato;

Brusa cav. Emilio, professore di diritto e procedura penale nell'Università di Torino;

Faranda avv. Francesco, professore di diritto e procedura penale nell'Università di Messina;

Lucchini cav. Luigi, professore di diritto e procedura penale nell'Università di Bologna;

Tolomei comm. Giampaolo, professore di diritto e procedura penale nell'Università di Padova.

Sono addetti alla Commissione quali segretarii:

Cosenza cav. Vincenzo, consigliere di Corte d'appello, segretario della Commissione consultiva per la Magistratura presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

De' Negri cav. Carlo, reggente la Divisione della Statistica giudiziaria ed amministrativa nella Direzione generale di Statistica;

Sighele cav. Gualtiero, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Travaglia cav. Carlo, sostituto procuratore generale in missione di procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Roma.

Sono pure addetti alla Commissione in qualità di vice segretarii:

Impallomeni avv. Giovanni Battista, sostituto procuratore del Re in missione presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

Perla avv. Raffaele, giudice di Tribunale in missione presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

Pincherle cav. Gabriele, segretario nel Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1888.

UMBERTO.

G. Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.*

Con R. decreto del 9 dicembre 1888:

Solmi cav. Antonio, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di direttore capo di divisione.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto ministeriale del 4 dicembre 1888:

Casali Giuseppe, uditore presso la Regia Procura del Tribunale di Mantova, è destinato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

Con Regi decreti del 6 dicembre 1888.

Dore cav. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, è applicato alla procura generale presso la Corte di Cassazione di Firenze, nei termini dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1875, N. 2837 (serie 2ª).

Campeggi cav. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, dal 1° gennaio 1889, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di procuratore generale di Corte d'appello.

Bellomo Federico, giudice del tribunale civile e correzionale di Frosinone, applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il Tribunale di Girgenti, è tramutato a Girgenti, cessando dalla detta applicazione.

Benzo Alessandro, giudice del tribunale civile e correzionale di Cosenza, applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il Tribunale di Girgenti, è tramutato a Girgenti, cessando dalla detta applicazione.

Tinelli Valentino, giudice del tribunale civile e correzionale di Girgenti, è tramutato a Frosinone, ed è applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il Tribunale di Girgenti, nei termini dell'art. 43 della legge organica giudiziaria, con l'annua indennità di lire 400.

De Rossi Gioacchino, giudice del tribunale civile e correzionale di Girgenti, è tramutato a Cosenza, ed è applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il Tribunale di Girgenti, nei termini dell'art. 43 della legge organica giudiziaria, con l'annua indennità di lire 400.

Cinti Giovanni Battista, pretore del mandamento di Fiamignano, è tramutato al mandamento di Casola Valsenio.

Angelini Alfredo, pretore del mandamento di Montereale, è tramutato al mandamento di Volterra.

Severi Giuseppe, pretore del mandamento di San Nicandro Garganico, è tramutato al mandamento di San Marco in Lamis.

Buresti Vittorio, pretore del mandamento di Civita Castellana, è tramutato al mandamento di Empoli.

Sergardi Luigi, pretore del mandamento di Chiusdino, è tramutato al mandamento di Scarperia.

De Giovanni Michele, pretore del mandamento di Casola Valsenio, è tramutato al mandamento di San Marcello Pistoiese.

Perrone Luigi, pretore del mandamento di Genzano di Potenza, è tramutato al mandamento di San Giorgio la Montagna.

Bermani Giovanni Battista, uditore in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Biadene, con la mensile indennità di lire 100, è dispensato, a sua domanda, da tale missione dal 16 dicembre corrente, ed è applicato nella sua qualità di uditore all'ufficio della Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Pasanari Federico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di San Giorgio la Molara.
Vedana Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore di Bassano.
Quaglia Amilcare, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Piove di Sacco.
Fabbrini Agostino, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Macerata Feltria.
Borgo Giovanni Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore al 1° mandamento di Vicenza.
Simeoni Gordiano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Rieti, rimanendo così rettificato il Regio decreto 20 ottobre u. s., nel quale il Simeoni fu per errore indicato col nome di Giordano.
Morniello Filippo, pretore del Mandamento di San Giorgio la Montagna, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 16 dicembre corrente, ed è ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento di quella pensione od indennità che possa spettargli a termini di legge.
Saccò Luigi, vice conciliatore del Comune di Comelico Superiore, circondario di Belluno, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
Sono accettate le dimissioni presentate:
da Zitelli Filippo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Potenza Picena;
da Sussarello Gian Tommaso, dall'ufficio di vice pretore del mandamento d'Ittiri.

Con decreto ministeriale dell'8 dicembre 1888:

Al vice pretore Guidi Guido, destinato in temporanea missione al 6° mandamento di Roma con Regio decreto del 5 ottobre 1888, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal 18 novembre u. s.

Con Regi decreti del 9 dicembre 1888:

Nosoda cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Lucca, è tramutato a Milano, a sua domanda.
Fioli cav. Raffaele, consigliere della Corte d'appello di Casale, è tramutato a Lucca, a sua domanda.
Bernasconi cav. Bartolomeo Felice, consigliere in soprannumero della Corte di appello di Casale, è nominato consigliere effettivo della stessa Corte d'appello di Casale.
Riccadonna Paolo, presidente del tribunale civile e correzionale di Alessandria, è nominato consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Casale, con l'annuo stipendio di lire 6,000.
Barracano cav. Matteo, sostituto procuratore generale in soprannumero presso la Corte d'appello di Bologna, è nominato sostituto procuratore generale effettivo presso la stessa Corte di appello di Bologna.
Bonelli cav. Enrico, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, è tramutato a Bologna, a sua domanda.
Castagna cav. Giovanni, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Lecco, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, con l'annuo stipendio di lire 6,000.
Segala cav. Pietro, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Lodi, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale, con l'annuo stipendio di lire 6,000.
Cocchi Filippo, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Velletri, è tramutato a Lodi.
Frigotto Giovanni Battista, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Mantova, è tramutato a Venezia.
Ciobelli Giovanni, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Bozzolo, è tramutato ad Udine.
Ballerini Giuseppe, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Pavullo, è tramutato a Lecco.
Majorini cav. Angelo, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Avezzano, è tramutato ad Urbino.
Mancini cav. Gaetano, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Castrovillari, applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, è tramutato ad Avezzano, continuando nell'attuale applicazione.
Bonomi cav. Antonio, procuratore del Re in aspettativa per motivi di salute a tutto il 13 novembre 1888, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per gli stessi motivi di salute, per 4 mesi dal 14 novembre 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 2,500.
Belloni Eracleone, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Milano, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Pavullo, con l'annuo stipendio di lire 4,000.
Decio Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Parma, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Bozzolo, con l'annuo stipendio di lire 4,000.
Merci Plinio, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Verona, applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Catania, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Mantova, con l'annuo stipendio di lire 4,000, cessando dalla detta applicazione.
Nigro Francesco, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Cosenza, applicato temporaneamente alla Regia procura in Castrovillari, è nominato procuratore del Re presso lo stesso Tribunale civile e correzionale di Castrovillari, con l'annuo stipendio di lire 4,000.
Mazzetti Giacinto, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Lanciano, è tramutato a Cosenza, ed è incaricato di reggere la Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Avezzano, con l'annua indennità di lire 400.
Policreti Giovanni Battista, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sassari, in aspettativa per motivi di famiglia, a tutto il 15 dicembre, è, dal 16 dicembre 1888 richiamato in servizio presso lo stesso Tribunale civile e correzionale di Sassari, con l'annuo stipendio di lire 3,000.
Taliavacche Domenico, aggiunto giudiziario presso l'ufficio del pubblico ministero del tribunale di Saluzzo, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto il 9 dicembre corrente, è confermato nella aspettativa medesima, a sua domanda, per altri mesi tre, dal 10 dicembre 1888
Campetti Giuseppe, pretore del mandamento di Marcaria, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per 4 mesi dal 16 corrente, coll'assegno del terzo dello stipendio lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Marcaria.
Guerritore Francesco, procuratore in Salerno, e vice pretore del mandamento della stessa città, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Cagnano Varano, con l'annuo stipendio di lire 2,200.
De Giorgio Francesco, uditore applicato alla Regia procura presso il tribunale di Palermo, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Alcamo.
Di Ciccio Ercole, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Popoli.
Biasi Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Palazzo San Gervasio.
D'Onofrio Pio Carlo Alberto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Agnone.
Mozzi Alessandro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Bobbio.
Pepi Guido, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Firenze.
Sono accettate le dimissioni presentate da Ferrucci Cesare, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Campagnano.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 6 dicembre 1888.

Bozzo Niccolò, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Velletri, è in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1. lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1. gennaio 1889.

Casparrini Francesco, vice cancelliere della pretura di Ascoli Satriano, è, in seguito di sua domanda collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1. gennaio 1889.

Ribecai Rodolfo, reggente il posto di segretario della procura generale presso la corte d'appello di Firenze, è nominato segretario della stessa procura generale in Firenze, coll'annuo stipendio di lire 3,500.

Ceccarelli Trajano, già cancelliere del tribunale di commercio in Civitavecchia, attualmente in disponibilità per soppressione d'ufficio, e destinato a prestar servizio al tribunale civile e correzionale di Roma, coll'indennità di missione di lire 500 annue, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Velletri, coll'attuale stipendio di lire 3,500, cessando di percepire la predetta indennità di missione.

Bisaccia Francesco Paolo, cancelliere della pretura di Somma Vesuviana, è tramutato alla pretura di Monteforte Irpino.

Strumolo Tommaso, cancelliere della Pretura di Monteforte Irpino, è tramutato nella Pretura di Somma Vesuviana, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 7 dicembre 1888:

Russo Tommaso, vice cancelliere della Pretura di San Vito dei Normanni, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, della legge 14 aprile aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1. gennaio 1889.

Scappaticcio Luigi, sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della Pretura sezione Pendino in Napoli, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Manzo Giovanni, vice cancelliere della Pretura sezione Pendino in Napoli, è nominato sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Con decreti ministeriali dell'8 dicembre 1888:

Tucci Achille, cancelliere della Pretura di San Giovanni in Fiore, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio a datare dal 21 dicembre 1888.

Buzzi Ernesto, reggente il posto di vice cancelliere al Tribunale civile e correzionale di Cuneo, è nominato vice cancelliere dello stesso Tribunale di Cuneo, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Fanti Nicola, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Bologna, è nominato vice cancelliere della Pretura di Comacchio, coll'annuo stipendio di lire 1,300, ed è temporaneamente applicato al Tribunale civile e correzionale di Forlì.

Con decreti ministeriali del 9 dicembre 1888:

Lombardini Giuseppe, cancelliere della Pretura di Mirano, è nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Milano coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Riccardi Nicola, cancelliere della Pretura di Noci, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Trani, coll'attuale stipendio di lire 1,600

Milone Vincenzo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lucera, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della Pretura di Bisceglie, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Coccia Raffaele, cancelliere della Pretura di Torremaggiore, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lucera, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

D'Apolito Francesco, vice cancelliere della Pretura di Castelnuovo della Daunia, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lucera, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Pitta Luigi, vice cancelliere della Pretura di Salice Salentino è tramutato alla Pretura di Castelnuovo della Daunia, a sua domanda.

Prati Luigi Maria, vice cancelliere della Pretura di Francavilla Fontana, è tramutato alla Pretura di Salice Salentino, a sua domanda.

Gargaro Alessandro, vice cancelliere della Pretura di Ceglie Messapico, è tramutato alla Pretura di Francavilla Fontana a sua domanda.

Infante Orazio, vice cancelliere della Pretura di Campi Salentino, è a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Bari, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

De Paduanis Vito, vice cancelliere della Pretura di Bitonto, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Trani, coll' attuale stipendio di lire 1,300.

Pappalepore Pasquale, vice cancelliere della Pretura di Ginosa, è tramutato alla Pretura di Bitonto, a sua domanda.

Cecere Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della Pretura di Ginosa, coll' annuo stipendio di lire 1,300.

Tito Domenico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della Pretura di Ceglie Messapico, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Cardiota Vito Sante, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della Pretura di Campi Salentino, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Sollazzi Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della Pretura di Brindisi, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

De Rossi Gaetano, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lecce, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Motta Carlo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Casale, è nominato vice cancelliere della Pretura di Tirano, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con Regi decreti del 9 dicembre 1888:

Arrigoni Isidoro, cancelliere della Pretura di Lovere, è tramutato alla Pretura del 2° mandamento di Brescia, a sua domanda.

Varrica Giuseppe, cancelliere della Pretura di Castrogiovanni è tramutato alla Pretura di Militello in Val di Catania a sua domanda.

Durigatto Antonio, cancelliere della Pretura di Villanova d'Asti, è tramutato alla Pretura di Mirano, a sua domanda.

Piasenti Paolo, cancelliere della Pretura di Camporgiano, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1888, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa, per altri mesi tre a decorrere dal 1. dicembre 1888, colla continuazione dell'attuale assegno.

Borsarelli Ferdinando, cancelliere della Pretura di La Morra, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 16 decembre 1888, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Livulpi Beniamino, cancelliere della Pretura di Palo del Colle in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi quattro a decorrere dal 16 decembre 1888, coll' assegno pari alla metà del suo stipendio.

Tarantino Mariano, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Ariano di Puglia, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi 2 a datare dal 1 Dicembre 1888.

D'Onofrio Domenico Antonio, vice cancelliere della pretura urbana di Genova, è nominato cancelliere della pretura di Mulazzo, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Filippini Placido, vice cancelliere della pretura di Salò è nominato cancelliere della pretura di Villanova d'Asti, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Bianchi Ruggero, vice cancelliere della pretura di Tirano, è nominato cancelliere della pretura di Viù, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Blonda Ferdinando, vice cancelliere della pretura del 1° mandamento di Lodi, è nominato cancelliere della pretura di Bormio, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Campanella Pasquale, vice cancelliere della pretura di Bisceglie, è nominato cancelliere della pretura di Noci, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Montella Giovanni Battista, vice cancelliere della pretura di Pagani è incaricato di reggere il posto di cancelliere della pretura di Torremaggiore durante la mancanza del titolare, coll'attuale stipendio di lire 1,300 e coll'annua indennità di lire 200.

Con decreti ministeriali dell'11 Dicembre 1888:

Russo Nicola, cancelliere della pretura di Cerzeto, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio a datare dal 21 dicembre 1888.

Cobelli Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Milano, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi due a decorrere dal 16 dicembre 1888, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Reminzoni Giovanni, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Acqui, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Padova, a sua domanda.

Sales Giovanni, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lecce, è nominato vice cancelliere dello stesso Tribunale di Lecce, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Poggio Giovanni Battista, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Acqui, è nominato reggente il posto di vice cancelliere nello stesso Tribunale di Acqui, coll'annuo stipendio di lire 1,500.

Zaghi Cristoforo, vice cancelliere della Pretura di Ascoli Piceno, è tramutato alla Pretura di Urbino, a sua domanda.

Bonaga Aristide, vice cancelliere della Pretura di Urbino, è tramutato alla Pretura di Ascoli Piceno, a sua domanda.

De Finis Giuseppe, eleggibile agli Uffici di cancelleria e segreteria nell'ordine giudiziario, appartenente al distrettto della Corte di appello di Trani, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lecce, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari:*

Con Regi decreti del 6 dicembre 1888:

Ghiglione Angelo, notaro residente nel comune di Borgomanero, distretti riuniti di Novara e Varallo, è troslocato nel comune di Genova, capoluogo di distretto.

Zino Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sestri Ponente, distretto di Genova.

Bonizzoli Adolfo, notaro residente nel comune di Savignone, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Quarto al Mare, stesso distretto.

Ghersi Luigi, notaro residente nel comune di Pegli, distretto di Genova, à traslocato nel comune di Bolzanetto, stesso distretto.

Sturla Paolo, notaro residente nel comune di Bargagli, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Rivarolo Ligure, stesso distretto.

Boggiano Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Tribogna, distretto di Genova.

Berra Centurini Stefano, notaro residente nel comune di Pegognaga, distretti riuniti di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, è traslocato nel comune di Pomponesco, stessi distretti riuniti.

Sacchi Anselmo, notaro residente nel comune di Pomponesco, distretti riuniti di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, è traslocato nel comune di Pegognaga, stessi distretti riuniti.

Rubiano Ernesto, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Perrero, distretto di Pinerolo.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con RR. decreti dall'8 novembre al 2 dicembre 1888:

Della Valle cav. Giuseppe, tesoriere provinciale di 4ª classe, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute per un anno, con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Piccini Tommaso, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Piacenza, trasferito presso quella di Genova.

Bonati Riccardo, primo segretario di 2ª classe id. id. di Ascoli, id. id. di Reggio Emilia.

Garbin Vittorio, vice segretario di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze, nominato segretario di Ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanza per esame di concorso, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Salerno.

Ambroso Giovanni, id. id. id. nelle Intendenze di finanza, id. vice segretario di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze.

Moreno Ernesto, segretario amministrativo di 1ª classe id, id. segretario di 1ª classe presso gli Uffici della Corte dei conti.

Fabris cav. Cesare, id. di 1ª classe nella Corte dei conti, id. segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, col collocamento in graduatoria al posto del sig. Ernesto Moreno, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Venezia.

Cerruti Carlo, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, nominato agente superiore di 3ª classe nell'Amministrazione stessa.

Diaferia Domenico, Galdi Francesco, ispettori di 2ª classe id., id. id. id. id. id.

Torre Luigi, ingegnere di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata, con effetto dal 1° gennaio 1889.

Panza Mauro, Pedroli Gaetano, controllori di Tesoreria di 5ª classe, nominati tesorieri provinciali di 5ª classe.

Percivaldi Giacomo, Brentani Benvenuto, aggiunti controllori id. di 1ª classe, id. controllori di Tesoreria di 5ª classe.

Errera Luigi, vice segretario di Ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a datare dal 1° dicembre 1888.

Stura Giuseppe, ufficiale di scrittura di 4ª classe nell'Intendenze di finanza di Alessandria, trasferito presso quella di Pesaro.

Prandi Attilio, vice segretario di Ragioneria di 2ª classe id. di Foggia, id. id. di Novara.

Paris dott. Cesare, vice segretario di 3ª classe negli Uffici della Corte dei conti, dispensato dall'impiego come soldato di leva, reintegrato nello stesso grado, a decorrere dal 21 novembre 1888.

Rossi Vincenzo, aiuto-agente delle imposte dirette, nominato vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Foggia.

Casetta dott. Francesco, volontario demaniale, id. id. id. id. id. id. di Ravenna.

De Benedictis Ferdinando, ufficiale di scrittura di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato archivista di 3ª classe nelle medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Sassari.

Abate Diodati Vincenzo, id. d'ordine di 2ª classe id, id. id. id. id., id. id. di Messina.

Lovece Giuseppe, id. di scrittura di 4ª classe id. revocato il decreto con cui veniv collocato in aspettativa per motivi di salute.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco ***degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella*** **seconda quindicina** ***del mese di*** **novembre** ***1888.***

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1692	Veuve Théophile Roederer & C. (Ditta) a Reims (Francia).	14 settembre 1888	I. La denominazione: *Carte Blanche Dorée*. II. Un'etichetta bianca lucida portante, impresse in oro, la denominazione medesima e di più le parole seguenti: *Théophile Roederer e C. Reims. Maison Fondée en 1864.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente, per contraddistinguere una speciale qualità di vino di Champagne di sua fabbricazione, sarà da essa similmente usato in Italia dove del vino medesimo intende far commercio.
1693	Detta	Id.	I. La denominazione: *Cristal Champagne.* II. Un'etichetta rettangolare oblunga a doppia faccia. Il *verso*, a fondo oro, porta in alto impressa in stampatello maiuscolo nero la denominazione anzidetta: *Cristal Champagne*: e in basso le parole: *Marque Deposée. Propriété Exclusive.* Il *tergo*, a fondo argento, porta nel suo campo centrale, a grossi caratteri maiuscoli impressi in nero: *Théophile Roederer & C Reims. Maison Fondée en 1864*: la prima e l'ultima linea di questa leggenda sono a semicerchio. Al centro poi dell'etichetta medesima trovasi un cerchio spiccante in bianco e terminato da sottile filetto nero, entro cui havvi la seguente iscrizione in stampatello maiuscolo nero: *Théophile Roederer & C. Reims. Unique Medaille I Classe. Exposition Universelle 1867. Maison Fondée en 1864*: la prima, quinta e sesta linea di questa leggenda sono a semicerchio. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente, per contraddistinguere una speciale qualità di vino di Champagne di sua fabbricazione, sarà da essa similmente usato in Italia dove del vino medesimo intende far commercio.
1694	Detta	Id	I. La denominazione: *Gladiateur*: indipendentemente da qualunque forma speciale. II. Un'etichetta inquadrata da bordo rosso, azzurro e bianco, ombreggiato ed ondulato, avente un fondo color grigio chiaro. Nella parte superiore di detto bordo spiccano in lettere bianche le parole: *Théophile Roederer & C., Reims*: e nella parte inferiore le parole: *Maison Fondée en 1864*, parimenti in lettere bianche. Sul fondo grigio dell'etichetta nei due angoli, e contigue alla parte inferiore del bordo leggonsi a sinistra le parole: *Th. R. & C.*: e a destra la parola: *Deposé.* Sullo stesso fondo grigio ed in mezzo all'etichetta vedesi la figura di un cavallo color baio rappresentato di profilo, sopra un piano erboso. Il cavallo è montato da un fantino, ma può anche non essere montato. All'alto dell'etichetta, al disopra del cavallo leggesi la denominazione: *Gladiateur*, stampata in linea curva in carattere maiuscolo color bruno. III. Un timbro a fuoco destinato a formare un sigillo circolare colle parole: *Théophile Roederer & C., Reims. Maison Fondée en 1864.*

N.° d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere una speciale qualità di vino Champagne di sua fabbricazione, sarà da essa similmente usato in Italia dove del vino medesimo intende far commercio.
1695	Comar & C. (Ditta) a Parigi.	12 settembre 1888	I. La denominazione: *Liqueur du Laville*: II. La firma: *Laville D. M.* III. L'emblema di una coppa con pianticella di papavero ed il motto: *Ygeja.* IV. Un'etichetta con la denominazione, la firma, e l'emblema anzidescritti, con altri particolari. V. Una striscia portante una leggenda e la firma medesima. VI. Un sigillo che porta l'eguale firma e l'eguale emblema. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere un suo speciale prodotto farmaceutico, curativo della gotta e dei reumatismi, sarà da essa similmente usato in Italia, dove del prodotto medesimo intende far commercio.
1696	Detta	Id.	I. La denominazione: *Pilules du Dr. Laville.* II. La firma: *Laville D. M.* III. L'emblema di una coppa con pianticella di papavero ed il motto: *Ygeja.* IV. Un'etichetta con la denominazione, la firma e l'emblema anzidescritti, con altri particolari. V. Una striscia portante una leggenda e la firma medesima. VI. Un sigillo che porta l'eguale firma e l'eguale emblema. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere speciali pillole, preservative dalla gotta e dai reumatismi, di sua fabbricazione, sarà da essa similmente usato in Italia, dove delle pillole medesime intende far commercio.
1710	Pearson Guglielmo, a Milano.	2 novembre 1888	I. La denominazione: *Créolin*: oppure: *Creoline* indipendentemente da ogni variante ortografica, traduzione, colore e dimensione, forma e genere di carattere come mezzo d'impressione (stampa, litografia, fototipia, ecc.), potendo quindi la denominazione stessa con tutte le sue varianti ortografiche e con tutte le sue traduzioni consistere, ad esempio, in quella di *Kréolin* o *Kréoline. Creolino* o *Creolina*, o *Kreolina, das Krélin* o *das Kräolin, The Kréolin, El Creolino*, od in altra diversa; la sola e semplice denominazione stessa in genere costituendo la caratteristica del marchio. II. La dicitura: *Guglielmo Pearson, Milano*: anch'essa indipendentemente da ogni specialità di lingua, forma, carattere, colore, dimensione, ecc. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dal richiedente adoperato a contraddistinguere uno speciale prodotto disinfettante, antisettico, disodorante, di cui fa uno speciale commercio e che porta il nome come sopra.
1686	Pezziol Giuseppe (Ditta) a Padova.	6 settembre 1888	Due etichette: La 1ª a forma di disco che ha nel mezzo una fascia rossa, la quale copre un ramoscello di pomidoro con le foglie dorate e porta scritto la parola: *Pomidoro*: nella parte superiore la leggenda: *Estratto*: e nella parte inferiore la leggenda: *Doppia Concentrazione.* La 2ª di forma rettangolare, che ha a sini-

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			stra disegnato un flaçon con capsula metallica e con attraverso scritta la leggenda: *U.S.*P.P.E. *Pezziol P.*: verso il centro incise le medaglie ottenute dalla Ditta, sopra le quali risalta uno scudo di stile del seicento, e sotto è raffigurato un ramoscello di pomodoro con foglie e gambi dorati: e a destra in diversi caratteri e su sei righe: *Estratto Pomodoro, Doppia Concentrazione, Giuseppe Pezziol, Padova, Via Servi.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente applicato sui recipienti che contengono l'Estratto di Pomodoro di sua fabbricazione.
1713	Joh Slegl & C. (Ditta) a Schönberg (Moravia) in Austria-Ungheria.	12 settembre 1888	Un rettangolo con al disopra un'aquila a due teste, e l'iscrizione: *Creas Leinvand*, e con al disotto le iniziali: *J. S. & C.*: e circondato ai due lati di destra e sinistra da due rami di alloro. Il detto rettangolo è destinato a portare un numero. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente dalla Ditta richiedente nell'Impero d'Austria-Ungheria per contraddistinguere una tela speciale di sua fabbricazione detta *Creas*, applicandolo direttamente mediante stampo sulle pezze della medesima tela, sarà da essa Ditta usato in egual guisa in Italia, dove di detto prodotto intende fare commercio; mentre essa si riserva insieme di riprodurre lo stesso marchio sugli indirizzi, fatture, imballaggi e simili.
1700	P. Lebeault & C. (Ditta) a Parigi . .	21 settembre 1888	I. La denominazione: *Vin Toni-nutritif De Bugeaud.* II. Un sigillo circolare con la figura di un alambicco e con la detta denominazione. III. La firma *Lebeault.* IV. La firma *Bugeaud.* V. Una etichetta a fondo bianco con ornamenti in giallo, leggenda in nero, e la firma Lebeault in rosso. VI. Un'altra etichetta di forma diversa, rossa e nera, col sigillo circolare al centro, le firme e la denominazione anzidette: quest'ultima ripetuta moltissime volte. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente, per contraddistinguere il prodotto farmaceutico di sua speciale fabbricazione, al quale ha dato il nome di: *Vin Toni-nutritif De Bugeaud*: sarà da essa similmente usato in Italia, dove del prodotto medesimo intende far commercio.
1701	Detta	21 settembre 1888	I. La denominazione: *Vin De Bugeaud Toni-nutritif.* II. La firma *Lebeault.* III. Un'etichetta con la denominazione e la firma anzidette, e con leggenda. IV. Il color rosso bruno della carta dell'etichetta. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere il prodotto farmaceutico di sua speciale fabbricazione, al quale ha dato il nome di: *Vin De Bugeaud Toni-nutritif*, sarà da essa similmente usato in Italia, dove del prodotto medesimo intende far commercio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1697	Lever, Brothers, a Warrington (Inghilterra).	21 settembre 1888	La parola: *Sunlight*. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato dai richiedenti legalmente in Inghilterra per contraddistinguere i prodotti di loro fabbricazione consistenti in saponi smacchiatori, amido, turchino ed altri articoli per lavanderia, come pure altri saponi diversi e profumerie per toeletta; applicandolo direttamente sui prodotti in rilievo o per mezzo di stampati in diversi colori e riproducendolo eziandio su vasi, casse, cassette ecc. che ne li contengono, sarà dai richiedenti medesimi usato in egual guisa in Italia, dove di essi prodotti intende far commercio.
1698	Berardi, Ughetto & C. (Ditta) a Torino	27 settembre 1888	Un'impronta colla figura di due *Tori* rampanti, uno volto a sinistra e l'altro a destra, divisi tra di loro da una fascia coi bordi superiore ed inferiore dentati, la quale porta inscritto il nome della Ditta: *Berardi Ughetto e C.* in carattere stampatello fantasia. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente impresso in rilievo con punzone, o completo o parziale, cioè colle due sole figure dei tori senza il nome della Ditta, sul codolo o manico delle falci di sua speciale fabbricazione e commercio, le quali è destinato a contraddistinguere.
1699	Betts & Company Limited, a Londra.	21 settembre 1888	Disegno di un lucchetto chiuso, semirotondo, a semplice contorno. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato dalla Compagnia richiedente legalmente in Inghilterra, per contraddistinguere capsule per bottiglie di sua speciale fabbricazione, applicandolo mediante impressione in qualunque modo, sarà da essa in egual guisa usato in Italia, dove dei prodotti medesimi intende far commercio.
1702	Schaeffner Antoine, a Parigi.	4 ottobre 1888	La figura di un'ancora a due bracci con crociera veduta di faccia e con la lettera *A* sulla punta del braccio sinistro e con la lettera *S* sulla punta del braccio destro: ambe le lettere sono in stampatello maiuscolo. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già dal richiedente usato legalmente in Francia, per contraddistinguere la carta, gli apparecchi, i prodotti chimici ed altri articoli per la fotografia, applicandolo in modi e dimensioni diverse, direttamente o mediante etichette sui prodotti di cui si tratta, come pure sui recipienti ed involucri in generale destinati a contenerli, sarà in egual guisa da lui richiedente adoperato in Italia, dove dei detti prodotti intende fare commercio.
1703	Branca Giovanni, a Milano.		Etichetta quadrilatera avente superiormente la scritta: *Fernet G. Branca di Milano, con Fabbricazione Corso Como 19:* a cui segue inferiormente un'altra scritta indicante le qualità del *Fernet* ed il modo di prenderlo, attraversata quest'ultima scritta dal *facsimile* della firma Giovanni Branca. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dal richiedente adoperato a contraddistinguere il *Fernet* di sua fabbricazione.

Roma, addì 7 dicembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 14 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annuncia che è stata presentata, e verrà stampata e distribuita, la relazione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ed annesse aziende per l'esercizio 1886-87.

Seguito della discussione sul disegno di legge per la sanità pubblica.

PRESIDENTE, essendo stata chiusa ieri la discussione generale, dichiara aperta la discussione degli articoli.

CHINAGLIA chiede quali siano gli intendimenti del Governo sull'insegnamento dell'igiene ch'egli ha propugnato col suo discorso fatto nella discussione generale.

CRISPI, ministro dell'interno, assicura che, non solo curerà la maggior diffusione dell'insegnamento dell'igiene, ma che ha già disposto che siano pubblicati manuali pratici d'igiene.

CHINAGLIA ringrazia.

PARONA desidererebbe che tutte le materie che concernono l'igiene, come quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, fossero assegnate al Ministero dell'interno.

CRISPI, ministro dell'interno, promette di studiare l'argomento.

(Approvasi l'art. 1).

COMIN raccomanda al ministro di provvedere alla condizione dei vice-conservatori del vaccino.

LEVI, della Commissione, desidera che siano esonerati dal mantenimento degli ufficiali sanitari quei comuni che non ne abbiano i mezzi.

CRISPI, ministro dell'interno, dichiara che il Governo cercherà di occupare quei vice-conservatori del vaccino che dipendono da esso; agli altri provvederà la provincia da cui dipendono.

Quanto alla raccomandazione dell'onorevole Levi essa è soddisfatta dall'art. 15.

PANIZZA, relatore, crede che i vice-conservatori del vaccino potranno conservarsi come segretari dei Consigli sanitari.

BORRELLI, dopo aver esposto i benefici arrecati alla pubblica igiene dai vice conservatori del vaccino, raccomanda al Governo di considerere le condizioni anche di quelli che, per essere giunti a tarda età, non possono più riprendere l'esercizio della professione che hanno dovuto trascurare.

CRISPI, ministro dell'interno, richiama l'attenzione del preopinante sugli articoli 51, 52 e 53, coi quali si provvede al servizio vaccinico e conferma le precedenti dichiarazioni.

COMIN prende atto delle assicurazioni del ministro, esprimendo il desiderio che i conservatori del vaccino vengano ammessi ad aspirare ai posti di medico-provinciale.

CARDARELLI non approva impegni di questa natura perchè l'ufficio di medico provinciale è troppo elevato.

DI SAN DONATO osserva che i vice-conservatori del vaccino sono a carico delle provincie.

(Approvasi l'art. 2).

LUGLI crede che la questione delle farmacie debba essere decisa in occasione dell'articolo terzo e non sull'art. 14.

PRESIDENTE osserva che si può riservare la questione, salvo a ritornare su questo articolo col lavoro di coordinamento.

LUGLI conviene.

(L'art. 3 è approvato).

PARONA domanda perchè non sia nell'art. 4 indicato che il capo dell'ufficio sanitario deve essere un medico.

CRISPI, ministro dell'interno, dichiara che non credette necessario di ripetere qui quello che è già stabilito nel decreto col quale fu istituito l'ufficio sanitario, nè opportuno di escludere assolutamente che l'ufficio stesso sia diretto da un igienista che non sia medico.

PARONA non approverebbe che l'ufficio sanitario fosse diretto da chi non fosse medico.

PANIZZA, relatore, conviene invece col ministro che non sia savio precludere quell'ufficio ad illustrazioni scientifiche soltanto perchè non provviste della laurea in medicina.

(Approvansi gli articoli dal 4 al 7).

LUCCA domanda se nel Consiglio provinciale di sanità non possa farsi luogo a due rappresentanti del Consiglio provinciale, come ne ha espresso il desiderio l'ultimo Congresso degli igienisti tenutosi in Bologna.

CRISPI, ministro dell'interno, assicura che il Governo, provvedendo alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità, terrà conto delle designazioni che vengano fatte dal capo della provincia, udito, ove occorra, il voto del Consiglio provinciale.

LUCCA prende atto di quest'assicurazione.

MEL domanda quali requisiti debba avere il giureconsulto chiamato a far parte del Consiglio.

CRISPI, ministro dell'interno, risponde che il giureconsulto deve essere qualcosa di più di un avvocato.

(Approvasi l'articolo 8).

LUGLI, a proposito dell'articolo 9, rinnova la riserva fatta all'articolo 3.

SONNINO raccomanda la più scrupolosa osservanza dei regolamenti relativi alla coltivazione delle risaie, ed, ove occorra, la correzione di quei regolamenti che non corrispondano praticamente alla tutela dell'igiene.

CRISPI, ministro dell'interno, terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole preopinante.

(L'articolo 9 è approvato).

BRUNIALTI, della Commissione, converte un emendamento, che aveva proposto all'articolo 10, in una raccomandazione nel senso che il medico provinciale non sia distratto da altre cure e sia scelto preferibilmente per concorso.

DE RENZI si unisce alla raccomandazione dell'onorevole Brunialti.

BORRELLI encomia la creazione di quest'ufficio del medico provinciale e, perchè essa rimanga quale fu ideata, esorta il ministro a far sì che al medico provinciale sia impedito l'esercizio della professione e che il medico stesso sia provvisto di tutti i mezzi necessari al disimpegno del suo difficile ufficio.

NOCITO, della Commissione, ritiene pericolosa una esclusione assoluta del cumulo degli uffici; giacchè questa impedirebbe di nominare medico provinciale un professore d'igiene all'Università.

CRISPI, ministro dell'interno, osserva che, se si vogliono distinti medici provinciali, bisogna rassegnarsi a consentir loro di attendere ad altri uffici che assicurino ad essi un compenso adeguato al loro merito.

(L'articolo 10 è approvato).

PRESIDENTE annuncia che non può porre in discussione un emendamento che ha ora presentato l'onorevole Badini perchè mancano le dieci firme prescritte dal regolamento.

(Approvansi gli articoli dal 10 al 13).

TORRIGIANI propone un ordine del giorno perchè venga assicurato in ogni comune il servizio farmaceutico ritirando un emendamento che aveva presentato nello stesso senso.

ARNABOLDI, non potendo, dopo le dichiarazioni del Governo, sostenere alcun emendamento, invita il Governo a trovar modo, col regolamento, di assicurare efficacemente il concorso delle Opere pie e delle Congregazioni di carità nell'assistenza dei poveri.

BRUNIALTI, della Commissione, deplora che il ministro abbia, nel Senato, receduto dalla sua proposta di assicurare il servizio farmaceutico in ogni comune, e raccomanda alla Camera l'emendamento proposto e sostenuto dalla intera Commissione.

SENISE accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Torrigiani, e

prega la Camera di approvarlo come un velo pietoso all'istituzione poco felice dell'armadio farmaceutico.

CARDARELLI dice che il ministro può tener conto, compilando il regolamento, di tutte le raccomandazioni fatte sia dal relatore, sia dai varii oratori: e quindi prega la Camera di passare senza altro alla votazione del disegno di legge.

GUICCIARDINI nota che in nessuno articolo della legge si stabilisce l'obbligo ai comuni della condotta farmaceutica e della gratuita somministrazione dei medicinali ai poveri: e quindi chiede in qual modo intenda il Governo di provvedere a questo servizio, in difetto di una precisa disposizione.

BORRELLI chiede al Governo che, vista la deficienza di farmacisti, voglia risolvere la questione dei commessi farmacisti, esigendo da loro un esame speciale di farmacologia, ma non, come ora si vuole, la presentazione preventiva di titoli letterarii.

NOCITO, della Commissione, nota che la discussione intorno all'art. 14 deve limitarsi alle condotte farmaceutiche, e dice che a tutte le questioni che vi si riferiscono si dovrà provvedere con una legge speciale.

BUONOMO, presidente della Commissione, dice che la legge prevede il caso che non sia possibile istituire una farmacia in certi comuni, e ha saviamente provveduto coll'obbligo al medico d'essere provvisto dei farmaci più essenziali.

Quanto poi alla gratuita somministrazione dei medicinali ai poveri, dice che trattasi di questione molto delicata e difficile; che non si possono, con una legge, curare certe piaghe sociali; e che bisogna pensare alle sorti dei comuni: tanto più che stabilendo cotesto obbligo si correrebbe incontro a molti inconvenienti.

LUZI si preoccupa della sorte delle farmacie, istituite nelle frazioni lontane dal capoluogo del comune, consigliando al Governo di mantenerle.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Torrigiani, e dichiara di avere, insieme al suo collega dell'Istruzione, nominato una Commissione per studiare e risolvere la questione delle farmacie, dette di campagna.

Intanto però il Governo dovette pensare al caso in cui non fosse possibile istituire in certi luoghi una farmacia, e crede di aver provvisto con l'armadio farmaceutico. All'onorevole Arnaboldi dice di non avere discusso il diritto della Camera di portare emendamenti a questa legge: ha solamente usato, ed usa, il diritto suo di dichiarare che non accetta emendamenti. E si augura d'altronde che i due rami del Parlamento intendano la necessità di transigere sopra certe modificazioni d'indole secondaria, per evitare lo sconcio di dover ripresentare le leggi a questo o quello.

Dice poi che la legge in esame è buona com'è, e che conviene sollecitamente votarla, se non si vuole ritardarne di un anno i benefici effetti.

Se non si vuole fare uno Stato socialista, occorre che ogni comune pensi ai bisogni suoi speciali; ma dichiara, in ogni modo, che nel regolamento studierà la questione, e provvederà nel miglior modo possibile.

BACCARINI prende atto di queste dichiarazioni, e rinunzia a parlare.

ARNABOLDI insiste nel chiedere che le Opere pie e le Congregazioni di carità debbano concorrere nelle spese per la cura dei poveri.

BRUNIALTI è più che mai convinto della necessità di provvedere alla condotta farmaceutica in ogni comune: ma, in attesa di un provvedimento speciale, ritira l'emendamento che aveva presentato.

PRESIDENTE rilegge l'ordine del giorno degli onorevoli Torrigiani, Lugli, Cambray-Digny, Vincenzo De Blasio, Castelli, Brunialti, Cavallini, Cerruti, Luzi, Falconi:

« La Camera invita il Governo a curare che ogni comune o per proprio conto o in consorzio con altri comuni limitrofi, provveda acciò non manchi sul territorio comunale o consorziale il servizio farmaceutico ».

E' approvato, ed è anche approvato l'articolo 14).

TORRIGIANI, all'articolo 15, chiede che, nel regolamento sieno ben determinate le norme pel servizio dell'armadio farmaceutico.

CRISPI, ministro dell'Interno, terrà conto di questa raccomandazione.

(È approvato l'articolo 15).

LACAVA presenta la relazione sul disegno di legge per la riforma comunale e provinciale.

BADALONI parla sull'art. 16 che crede non atto di privilegio, ma una disposizione destinata a garentire l'indipendenza dei medici condotti, e a rendere più facile per conseguenza l'applicazione della legge.

Solamente chiede che si provveda alla sorte di quei medici che da lungo tempo sono in attività di servizio presso i comuni, affinchè non siano lasciati per tre anni esposti all'arbitrio che appunto si vuole infrenare, e quindi insiste nel seguente suo emendamento:

« Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno dell'entrata in servizio nel comune in cui si trovano al momento della promulgazione della legge ».

CONTI raccomanda pure al Governo di garantire la sorte dei vecchi medici condotti che da molti anni prestano servizio presso i comuni.

BRUNIALTI dice che, in questa parte, la legge era buona ma è stata resa cattiva dal Senato. E dopo avere parlato delle misera sorte dei medici condotti, svolge un emendamento identico a quello dell'on. Badaloni.

BUONOMO, presidente della Commissione, dice che l'art. 16, così come è formulato, garentisce abbastanza gli individui, senza offendere troppo la libertà del comune. Prega però il Governo, qualora la legge dovesse ritornare dinanzi al Senato, di tener conto delle osservazioni fatte, e tutelare la sorte di quei medici che, almeno con due riconferme, abbiano dato prova del loro sapere e della loro operosità.

NOCITO, della Commissione, combatte gli emendamenti che furono presentati, sia perchè la legge non potrebbe avere effetto retroattivo, sia per rispettare le ragioni del contratto intervenuto fra i medici e i comuni.

SENISE è contrario all'emendamento dell'on. Brunialti che pregiudica i giovani medici, mentre l'articolo della Commissione non lede gli interessi di alcuno.

CRISPI, presidente del Consiglio, non accetta gli emendamenti presentati, e prega la Camera di passare alla votazione dell'art. 16.

BRUNIALTI replica agli onorevoli Nocito e Senise, e dichiara di mantenere il suo emendamento.

(Messo ai voti è respinto; ed è approvato l'articolo 16. — È pure approvato l'articolo 17).

BADALONI svolge il seguente emendamento all'art. 18:

« Propongo di sostituire al terzo capoverso il seguente:

« Ogni comune capoluogo di circondario, od avente una popolazione superiore ai 20,000 abitanti, dovrà avere uno o più dottori veterinari: ogni altro comune dovrà avere un veterinario suo proprio o consorziale ».

Dichiara però di convertirlo in una semplice raccomandazione, affinchè il ministro ne tenga conto nel compilare il regolamento.

(Si approvano gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22).

TORRIGIANI parla sull'art. 23, facendo osservare come alcune delle sue disposizioni siano ambigue e difficili a mettere in pratica.

BRUNIALTI nota come in questo articolo ed in altri successivi si stabilisca il minimo della pena pecuniaria ma non il massimo; ciò che potrebbe dar luogo ad arbitrii assai gravi.

NOCITO risponde che a stabilire il massimo della pena pecuniaria provvede il Codice penale.

INDELLI domanda chiarimenti sull'art. 23; vorrebbe sapere se un medico di Roma potrebbe esercitare la sua professione in un altro comune del regno, nel quale non è registrato il suo diploma.

PANIZZA, relatore, dà spiegazioni ai precedenti oratori, e fa notare che in un paese come l'Italia, nel quale vengono tanti forestieri, è prudente usare qualche riguardo ai medici stranieri; crede che non è possibile il dubbio sollevato dall'onorevole Indelli.

INDELLI insiste nelle osservazioni che aveva già fatte, ed afferma che il dubbio è possibile per la dicitura dell'articolo.

BUONOMO, presidente della Commissione, ripete le dichiarazioni fatte già dal relatore, e spiega quali sono le ragioni di questo articolo.

(Posto a partito l'art. 23 per divisione è approvato, e quindi è respinto l'emendamento Torrigiani: approvansi gli articoli dal 24 al 26.)

FAGIUOLI raccomanda al ministro, a proposito dell'art. 27, di fare in modo che col regolamento sia spiegato e disciplinato il divieto di vendere medicinali a dose ed in forma di medicamento ai non farmacisti, in modo che non siano possibili le controversie delle quali si sono avuti tanti esempi.

ARMIROTTI avrebbe preferito che si fossero mantenute nella legge le condotte farmaceutiche quali erano proposte dal Governo. In ogni modo vorrebbe che fosse permesso alle Società cooperative ed alle Società di mutuo soccorso tra contadini di vendere, sotto la sorveglianza del medico, ai soci chinino ed altri medicinali. Senza fare una proposta formale, prega il ministro di tenerne conto nel compilare il regolamento.

BUONOMO, presidente della Commissione, prega il ministro di tener conto delle raccomandazioni dell'onorevole Fagiuoli; è dolente di non poter dire lo stesso per quelle dell'onorevole Armirotti e ne spiega le ragioni.

Fa alcune osservazioni sopra la dicitura dell'articolo.

BRUNIALTI insiste sulle osservazioni fatte dall'onorevole Fagiuoli, le quali dimostrano la necessità di emendare la legge per evitare delle liti.

CERRUTI crede che con la legislazione attuale, e con l'art. 27 come è proposto ben possano le società cooperative distribuire tra i loro soci chinino ed altri medicinali, e lo dimostra.

In ogni modo per evitare dubbii potrebbero giovare dichiarazioni del Governo, e disposizioni del regolamento.

CRISPI, ministro dell'interno, risponde che i dubbi ai quali accennava l'onorevole Fagiuoli, erano possibili di fronte ad un articolo del regolamento, non lo saranno più di fronte ad una disposizione di legge.

All'onorevole Armirotti dice che pur tenendo conto dei desideri legittimi da lui espressi, egli crede debba evitarsi ogni abuso che sotto il nome di società cooperative potrebbe farsi.

(Approvansi gli articoli dal 27 al 34).

TROMPEO domanda spiegazioni sull'art. 35. Vorrebbe sapere se i proprietari degli stabilimenti, che ora esistono legalmente, debbano assoggettarsi agli obblighi imposti da questa legge.

CRISPI, ministro dell'interno, dichiara che questa legge non ha effetto retroattivo e quindi non si applica agli stabilimenti che già esistono.

(Approvasi l'articolo 35).

Comunicansi due domande di interpellanza.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande di interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno all'insufficienza di carri ferroviari negli scali del porto di Genova.

« Gagliardo, Randaccio, Armirotti, Bertollo, Pellegrini ».

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo intorno alle comunicazioni ferroviarie fra le Puglie e la città di Roma.

« Balenzano. »

CRISPI, presidente del consiglio, comunicherà queste interpellanze al suo collega dei lavori pubblici.

PRESIDENTE propone che nell'ordine del giorno delle sedute mattutine sia iscritto dopo il disegno di legge sulla pubblica sicurezza, quello per l'istituzione di una scuola normale di ginnastica a Roma, e quello per autorizzare alcuni comuni ad eccedere il limite della sovrimposta.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 6.55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 13. — Si discute il progetto di Convenzione provvisoria commerciale fra la Francia e la Grecia.

Il ministro degli esteri, Goblet, difende il progetto. Ricorda che fu votato dalla Camera, a grande maggioranza, nel 1887. Dice che le misure recentemente pubblicate con circolare del ministro delle finanze circa l'entrata dei vini troppo alcoolizzati, sono una garanzia contro l'introduzione indiretta degli alcools tedeschi. Se la Convenzione venisse respinta, invece di 45,000,000 di uve secche ne entrerebbero 100,000,000 dalla Turchia colla quale la Francia è legata fino al 1890. Soggiunge avere motivo di credere che, se il progetto è approvato, il governo greco otterrà una riduzione notevole sulla tariffa che colpisce ora i vini francesi all'entrata in Grecia. Conchiude dimostrando la necessità di conservare le simpatie dei piccoli Stati.

La Camera, con 268 voti contro 257, decide invece di non passare alla discussione dell'articolo del progetto di legge per la Convenzione provvisoria di commercio fra la Francia e la Grecia.

BUDAPEST, 13. — In una riunione dell'Associazione di San Ladislao, il vescovo di Grosswardein, monsignor Schlauc, riferendo sulla consegna al Papa dell'indirizzo dei cattolici ungheresi, parlò della situazione della Santa Sede, rilevando l'entusiasmo generale che si manifestò per il Papa, e soggiungendo: « Vi è è certamente motivo di sperare che Colui che destinò Roma a sede di San Pietro, e che ve la mantenne fra le difficoltà di tanti secoli, creerà una situazione politica che permetta alla sede di San Pietro di rimanere a Roma, e concilii le aspirazioni della nazione italiana coll'interesse che questa ha di lasciare piena libertà e indipendenza assoluta al Papa. Ecco ciò che prendaranno in considerazione specialmente coloro che sono assuefatti a riflettere sulla mutabilità dei destini umani e sull'incertezza delle vicende politiche. »

LONDRA, 14. — Camera dei Comuni — Il primo lord della Tesoreria, Smith, rispondendo a Lawson, dice che il Governo fu informato telegraficamente che una lettera di Osman Digma al generale Grenfell annunzia che Emin pascià e un viaggiatore che era con lui, si sono arresi al Mahdi; soggiunge che il Governo non ha mezzi per sapere se tali asserzioni siano fondate.

Lord Churchill domanda che, in seguito alla notizia che quegli europei si trovano in potere del Mahdi, il Governo esamini se occorra trattare col Mahdi prima di cominciare l'attacco delle tribù intorno a Suakim.

Smith prega lord Churchill di ripetere la sua domanda nella seduta di lunedì.

BERLINO, 14. — Reichstag. — Windthorst svolge una mozione relativa alla schiavitù; loda i provvedimenti presi dal principe di Bismarck e gli chiede di proseguire nella stessa via.

Parecchi oratori parlano in favore della politica coloniale.

Il conte Herbert di Bismarck esprime la sua soddisfazione per l'accordo che regna nel Reichstag circa la questione della soppressione della tratta degli schiavi. È questo un dovere d'onore per l'Impero. La Germania fa il necessario a tale uopo, d'accordo coll'Inghilterra; la marina tedesca agisce con valore. L'oratore parla della partecipazione della Francia, aggiungendo che si proseguiranno i negoziati.

Sarà istituita una truppa coloniale su quattro punti dell'Africa con 30 bianchi come capi ed una riserva di 500 uomini. Il Governo presenterà il relativo progetto dopo la riconvocazione del Reichstag.

Bamberger è contrario al sistema che lo Stato sovvenzioni la Compagnia tedesca di colonizzazione in Africa.

Kardoff domanda il voto unanime del Reichstag.

La mozione Windthorst è approvata: votarono contro i socialisti ed i liberali.

CAIRO, 14. — Il pacco spedito da Osman Digma al generale Grenfell conteneva cartuccie per il fucile Snider. Ora si fa osservare che i zanzibaresi appartenenti alla scorta di Stanley erano armati di fucili Snider, mentre i Dervisci non ne possedono alcuno.

[illegible] Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 dicembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97,70 97,72 ½	97 77¼	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 85
Detto Rothschild	1° decem. 1888	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	477 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	772 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1888	1000	1000	»	»	1150 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	790 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	1° luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	900 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1420 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1130 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	1860 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	300	348 »	348 »	»
Dette Società Immobiliare	»	500	460	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	332 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	»	100	100	»	»	99 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1888	150	150	»	»	220 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	475 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1° luglio 1888	500	500	»	»	305 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 % (oro)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	498 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 % (oro)				»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 95
	Parigi	chèques	»	»	101 12½
5	Londra	90 g.	»	»	25 32
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97,82½, 85, 87½, fine corr.
Az. Banca Generale 650,50, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 570, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 351, 349, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 899, 900, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 332,50, 333, 334, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 13 dicembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97,724.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95,554
Consolidato 3 0/0 nominale lire 61,937.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60,645.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.